

(N. 2691)

SENATO DELLA REPUBBLICA

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa del Senatore CANALETTI GAUDENTI

COMUNICATA ALLA PRESIDENZA IL 20 NOVEMBRE 1952

Estensione delle disposizioni contenute nell'articolo 4 del regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2615, al personale direttivo di tutte le Amministrazioni dello Stato.

ONOREVOLI SENATORI. — Dagli studi compiuti sinora in merito alla riforma della pubblica Amministrazione si può trarre pieno convincimento che, a base del nuovo ordinamento del personale, è indispensabile fissare, come elemento fondamentale, il principio di dare specifiche e ben determinate funzioni a ciascun grado della scala gerarchica. E ciò, a differenza di quanto si verifica per effetto del vigente ordinamento, che — calcato sugli schemi della gerarchia militare — « spezzò la corrispondenza tra grado e funzione, dando luogo a gradi nominali e a funzioni non sempre precisabili » (vedasi relazione della Commissione Forti).

In sostanza, è stata concordemente riconosciuta la necessità di sopprimere quei gradi che sono privi attualmente di concrete e peculiari funzioni amministrative.

A tale criterio si ispirerebbe, a quanto è dato sapere, il progetto governativo sul nuovo *status* dei dirigenti statali, che rappresenta senza dubbio il punto di partenza e, nel contempo, uno dei problemi più rilevanti nel quadro generale della riforma.

Ora, nell'intento di realizzare in questo scorcio di legislatura uno dei postulati della riforma, senza peraltro pregiudicare la soluzione di altri problemi, sembra opportuno di unificare, sia pure ai soli effetti della cumulatività dei posti organici, i gradi VII e VIII delle carriere direttive, di quei gradi cioè cui fa riscontro, nella prassi burocratica, una identica attribuzione di funzioni e di responsabilità.

Si tratterebbe, in sostanza, di estendere al personale direttivo dei ruoli di tutte le Amministrazioni dello Stato, tranne quelli indicati dall'articolo 14 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, perchè regolati da norme speciali secondo i rispettivi ordinamenti, le disposizioni stabilite per i funzionari civili dell'Amministrazione dell'interno dall'articolo 4 del regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058 (convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2615).

Come è noto, l'articolo 4 del richiamato regio decreto-legge n. 1058 del 1937, dispone testualmente:

« Le promozioni dal grado VIII al grado VII del gruppo A della Tabella annessa al presente

decreto, per i quali viene stabilito un numero cumulativo di posti di organico, sono disposte per graduatoria di merito, su parere unanime del Consiglio di amministrazione, fra i funzionari di grado VIII che, alla data dello scrutinio, abbiano compiuto quattro anni di anzianità nel grado.

« Nella graduatoria di merito non possono essere compresi i funzionari che, nell'ultimo quinquennio, abbiano riportato qualifica inferiore a quella di "ottimo" ».

« I funzionari che abbiano conseguito la promozione al grado VIII, riuscendo vincitori negli esami di merito distinto, possono essere scrutinati per la promozione al grado VII, dopo il compimento di tre anni di anzianità nel grado VIII ».

Nessun impedimento giuridico esiste a che dette disposizioni siano estese al personale direttivo di tutte le Amministrazioni dello Stato, come sopra specificate; al contrario, anche ragioni di equità ne impongono l'applicazione.

A tale intendimento si ispira la proposta di legge che mi onoro sottoporre alla vostra approvazione.

Il provvedimento consta di 4 articoli e comporta oneri finanziari così limitati da poter essere senz'altro contenuti nei normali stanziamenti di bilancio.

* * *

Onorevoli Senatori!

Se vorrete concedere l'approvazione al progetto che ho sottoposto al vostro esame, non solo avrete compiuto un primo e notevole passo verso la semplificazione dell'ordinamento gerarchico del personale delle carriere direttive, ma avrete anche risposto all'appello che ci giunge da parte di quei funzionari che ristagnano nella carriera, pur essendo preposti da lunghi anni alla direzione di importanti e delicati servizi.

PROPOSTA DI LEGGE

Art. 1.

I posti di grado VIII e VII dei ruoli del personale civile di gruppo A delle Amministrazioni dello Stato, con esclusione di quelli indicati dall'articolo 14 del regio decreto 11 novembre 1923, n. 2395, sono cumulativi.

Art. 2.

Per le promozioni dal grado VIII al grado VII del personale civile di gruppo A appartenente ai ruoli di cui all'articolo 1, si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 4 del regio

decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, convertito in legge con la legge 30 dicembre 1937, n. 2615.

Art. 3.

All'onere finanziario derivante dalla presente legge sarà provveduto con i normali stanziamenti di bilancio.

DISPOSIZIONE TRANSITORIA.

Art. 4.

In sede di prima applicazione dell'articolo 2 della presente legge, il periodo di anzianità di grado richiesto dall'articolo 4 del regio decreto-legge 27 giugno 1937, n. 1058, convertito con la legge 30 dicembre 1937, n. 2615, è ridotto alla metà.